Le istanze di libertà individuale

di Roberto Mazzola

Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico – Università del Piemonte Orientale

1. Libertà religiosa individuale tra fede e credenza in materia religiosa

Un diritto, per dirla alla Calamandrei¹, a corto di combustibile rischia di trasformarsi in una vuota e inanimata formula. Per rianimarsi necessiterebbe di nuova energia, di rinnovato impegno e di più motivato slancio². Questa sembra essere oggi in Italia la condizione del diritto di libertà religiosa.

Racchiuso nella rassicurante formula dell'art. 19 Cost., il destino di questa fondamentale libertà sembra riflettere quanto Calasso³ scrisse nel '46 in merito alla Carta costituzionale: «(...) l'interesse degl'italiani per questa costruzione della casa nella quale dovranno abitare qualche secolo coi loro figli, e i figli dei figli è molto modesto: ha bisogno di essere ridestato e tenuto sveglio (...)». La verità è che, eccezione fatta per alcuni segmenti del mondo confessionale⁴ e di parti minoritarie della dottrina ecclesiasticistica e costituzionalistica italiana⁵, manca in questo

¹ Il nesso tra Costituzione e impegno civile per una cultura costituzionale viva e diffusa è messo in evidenza da Piero Calamandrei nel celebre *Discorso ai giovani sulla Costituzione* del 26 gennaio 1955 pronunciato a Milano nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria in occasione dell'inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi per illustrare i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della vita associativa: cfr. P. Calamandrei, *Discorso ai giovani sulla Costituzione* (1955), in P. Calamandrei, *Lo Stato siamo noi*, Preazione di G. De Luna, Milano, Chiarelettere Editore, 2011, p. 6. Per il giurista fiorentino la Costituzione, «non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità».

² M. Vogliotti, *Fragilità della Costituzione e nichilismo giuridico*, in *Giornale di storia costituzionale*, 2 (2019), in corso di pubblicazione.

³ Cfr. F. Calasso, *Verità impopolari*, in *Il Mondo*, 17 agosto 1946, p. 174. Si legga anche: S. Lariccia, *Arturo Carlo Jemolo e Francesco Calasso*, in http://www.sergiolariccia.it/Lariccia,%20in%20Nomos,%202017,%20n%203.pdf.

⁴ In tal senso l'affermazione di - P. Cavana, Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 41 (2017), p. 18 - circa il completo disinteresse delle realtà confessionali in merito ad una nuova disciplina generale in materia di libertà religiosa non mi pare del tutto rispondente a verità. La controprova è data in primo luogo dalla partecipazione alle riunioni di lavoro sulla Proposta organizzate dalla Fondazione Astrid dei rappresentanti di differenti comunità religiose (ortodossi, musulmani, evangelici) e dei rappresentanti dell'associazionismo ateo-agnostico-razionalista (UAAR) (si vedano al riguardo i verbali e le registrazioni delle sessioni di lavoro plenarie consultabili sul sito della Fondazione Astrid). Tuttavia, ancora più significativi al riguardo sono stati i ripetuti Convegni in materia organizzati a Roma dalla FCEI: il 15 maggio 2012 presso la Camera dei Deputati l'incontro dal titolo: "Una legge sulla libertà religiosa. Urgente, inutile, impossibile?" organizzata dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI) in collaborazione con la Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (CCERS) e il Dipartimento per la Libertà religiosa dell'Unione delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno (UICCA); il 9 giugno 2014 al Senato, presso Palazzo Giustiniani fu organizzato sempre dalla Federazione delle Chiese evangeliche italiane (FCEI), il convegno dal titolo: "La libertà religiosa nell'Italia multiculturale", in https://www.chiesaluterana.it/en/evento/deutsch-un-convegno-della-fcei-a- sostegno-di-una-nuova-legge-sulla-liberta-religiosa/?filter_cat=-1&filter_date=-1.>. Si legga inoltre l'importante documento della FCEI: Per una legge "costituzionale" sulla libertà religiosa» Appello della Commissione delle Chiese Evangeliche per i Rapporti con lo Stato ai candidati alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, dove si « [...] ribadisce l'urgenza di una legge complessiva su questa materia (...). Ritenendo che tale assetto di diritti possa essere raggiunto solo attraverso l'abrogazione della legislazione del '29 e '30 (...) la CCERS ribadisce che la libertà religiosa come riconosciuta dall'art. 19 della Costituzione è un diritto che riguarda tutti e come tale è esplicazione del principio supremo di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione stessa. (...)», in https://www.fcei.it/.>.

⁵ Ovviamente non si può dare conto della vasta letteratura sul tema. Mi limito a citare alcuni degli autori che con più continuità hanno e continuano a riflettere con sensibilità diverse sull'opportunità di una nuova normativa in materia di

momento⁶ un'effettiva esigenza di cambiamento, non dico per riattizzare il 'roveto ardente' così caro a Jemolo, ma quanto meno per tornare a ragionare seriamente sull'opportunità di dotarsi di una normativa che, nella continuità e complementarietà di quanto finora prodotto sul piano normativo, sappia esprimere con linguaggio e spirito nuovo un'idea di libertà di coscienza e di religione non solo schiacciata sulla mera dimensione pragmatica del fenomeno religioso, e racchiusa entro i soli confini del sistema pattizio, ma capace, al contrario, come scrive Irti, di stringere «menti e cuori in un disegno storico»⁷ di più ampio respiro.

La *Proposta* che qui si commenta muove quindi dall'esigenza di provare a dare una risposta ai complessi problemi pratici di libertà religiosa e di coscienza generati dalle nuove frontiere del pluralismo religioso italiano ed europeo. Sarebbe, tuttavia, un grave errore dimenticare il profilo etico-spirituale di tale libertà, e sarebbe ancora più ingiustificabile non tenere conto del fatto che la libertà di coscienza e di religione, tanto individuale quanto collettiva, così come avviene per tutte le libertà fondamentali, non costituisce un diritto acquisito per sempre, ma abbisogna d'impegno, prima di tutto civico, nel farsi interprete, non d'una idea di libertà religiosa generica, ma «tale da soddisfare, puntualmente e nella debita misura, alle speciali esigenze riconnesse a quei valori umani elementari sussunti nella loro viva concretezza»⁸. Non, dunque, semplice facoltà di fare le cose che si vogliono o che è lecito volere, ma piuttosto facoltà di fare quelle cose che si «rivelano degne d'essere fatte alla luce dei supremi valori che debbono guidare quel programma di sviluppo umano secondo i paradigmi ideali accolti dalla legge in rispondenza dell'*ethos* comunitario. Facoltà di fare quelle cose che si debbono volere onde realmente ne risulti avvalorata per ciascuno, in ciascun *habitat* sociale e storico, la propria individuale dimensione umana»⁹.

Proprio alla luce di quest'ultima considerazione, come già ha avuto modo di evidenziare Alessandro Ferrari precedentemente, rimango perplesso di fronte alle osservazioni di quella parte di dottrina che ritiene una legge "generale" sulla libertà di coscienza e di religione, se non dannosa, quantomeno inutile, dal momento che, in conseguenza della politica espansiva delle intese, finirebbe per interessare un numero assai ridotto di confessioni religiose¹⁰.

Tale lettura mi sembra alquanto *claustrofobica*, radicata, com'è, sulla convinzione che la dimensione collettiva possa manifestarsi soltanto in forma di 'confessione religiosa' e esclusivamente all'interno di un orizzonte pattizio¹¹, a sua volta chiuso in una griglia che sembra

libertà religiosa: S. Ferrari, Perché è necessaria una legge sulla libertà religiosa? Profili e prospettive di un progetto di legge in Italia, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21 (2017); N. Colaianni, Le ombre lucenti della sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale, in Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016, a cura di M. Parisi, Edizione scientifica, Napoli, 2017, pp. 42-43; Id., La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti, Cacucci, Bari, 2017; Id. I problemi pratici di libertà religiosa, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 15 luglio 2013, p. 6; G. Casuscelli, Le laicità e la democrazia: la laicità della 'Repubblica democratica' secondo la Costituzione italiana, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2007, p. 24 ss; G. Macrì, La libertà religiosa nella Costituzione: coerenza e metodo, in Percorsi costituzionali, n 2/3 (2013), p. 33 ss; Id, Il futuro delle intese (anche per l'UAAR) passa attraverso una legge generale sulla libertà religiosa. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, in Osservatorio costituzionale (AIC), n. 3 (2016).

⁶ Si legga R. Mazzola, *La politica delle fonti di diritto in Italia in materia di libertà religiosa e di coscienza a settant'anni dalla entrata in vigore della Costituzione*, in *Costituzione*, religione e cambiamenti e nella società, a cura di P. Consorti, Pisa University Press, Pisa, 2019, p. 36 ss.

⁷ N. Irti, *La tenaglia. In difesa dell'ideologia politica*, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 20.

⁸ P. Bellini, *Libertà dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, in *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Il Mulino, Bologna, 1975, p. 111.

⁹ *Ibidem*, p. 118. L'idea che la libertà religiosa favorisca l'esercizio delle facoltà più specificamente umane e crei le premesse per la realizzazione di uno sviluppo integrale della persona in ogni sua dimensione costituisce il passaggio centrale del Messaggio di Benedetto XVI per la XLIV Giornata mondiale per la pace. Si veda: Benedetto XVI, *Libertà religiosa per la pace. Messaggio per la XLIV Giornata mondiale per la pace (Vaticano 8 dicembre 2010*), in *il Regno att-doc*, 1 (2011), p.3.

¹⁰ Cfr P. Cavana, Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia, cit., p. 17.

¹¹ Ben si sa, lo conferma la migliore dottrina, che non tutte le confessioni religiose intendono accedere al sistema pattizio, che rimane nel sistema giuridico italiano una facoltà e non un obbligo. Il c. 3 dell'art. 8 Cost. recita che i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica "sono", non *devono essere* regolati per legge su base di intese.

ammettere una crescita limitata di pluralismo religioso organizzato, come se esistesse una sorta di limite prestabilito, da chi non si comprende, raggiunto il quale il processo di diversificazione religiosa si esaurirebbe¹², e con esso, paradossalmente, l'utilità stessa dell'art. 8 c.3 Cost.

Ciò che tuttavia colpisce ancora di più in questa interpretazione è la totale esclusione del nesso fra legge "generale" e tutela della libertà religiosa individuale, ritenuta evidentemente già ampiamente protetta dall'art. 19 Cost. Un'impostazione, quest'ultima, ripresa in alcune pronunce della Corte EDU¹³, là dove il vissuto religioso individuale viene interamente ricondotto alla dimensione comunitaria disconoscendone «l'ineliminabile e prioritaria componente soggettiva»¹⁴. Al contrario, lo ricorda con forza Ruffini, il diritto di libertà religiosa coinvolge innanzitutto la sfera individuale essendo prima di tutto «facoltà *dell'individuo* di credere a quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla»¹⁵.

Possono anche avere ragione coloro¹⁶ che ritengono sia una forzatura pensare che in Italia esista un problema d'effettività del diritto di libertà religiosa, data l'efficacia immediata dell'art. 19 Cost.: tuttavia, costoro devono anche tenere presente che quella stessa dottrina, lo ricorda nel precedente intervento Alessandro Ferrari, se da una parte riconosce l'immediata forza precettiva della norma costituzionale¹⁷, al contempo ricorda come: «tutte le garanzie scritte in carte costituzionali a nulla valgono se non hanno dietro a sé uomini pronti a combattere perché siano attuate»¹⁸. Oggi la tutela della libertà di religione e di coscienza deve tener conto di un paesaggio religioso ed etico profondamente mutato¹⁹, dove si chiede con sempre più insistenza di rispondere alle istanze di una concezione di religione, di spiritualità e di etica più larga e complessa, intesa come interiore e profetica apertura "all'esistenza, alla presenza, alla speranza di ogni singolo essere"²⁰. Apertura appassionata ad una realtà, 'non chiusa' nell'accettazione supina di una infinita ripetizione di se stessa nei suoi modi: politici, sociali, liturgici e teologici²¹.

All'esperienza di fede di natura teistica o deistica si aggiungono forme di credenza che richiamano esperienze individuali convinte e profonde espressione di una visione cosmica capace di farsi carico di una sapienza trascendente, che non necessariamente si traduce nella fede in un dio e nell'appartenenza ad un apparato istituzionale confessionale, ma presuppone, comunque, una profonda e partecipata esperienza interiore capace di superare i limiti del materialismo a favore di una vissuta dimensione trascendente radicata nella coscienza umana e in perenne e continua tensione profetica, e proprio per questa ragione, in grado di farsi carico fino in fondo del dramma umano. Una credenza religiosa capace di tramutazione interiore e sociale e fondata sulla consapevolezza di un dualismo tra realtà autentica e realtà immediata, tra eterno e contingente.

Oggi, più che mai, lo ricordano tanto Alessandro Ferrari, quanto Sara Domianello, ci sarebbe bisogno di una concezione di libertà di religione e di coscienza capace di collocarsi senza timidezze, ma altresì senza presunzione, accanto alle altre libertà e diritti fondamentali, coprotagonista nel governare la complessità delle società pluralistiche e globalizzate. Sarebbe necessario dotarsi, in altri termini, non solo di un nuovo quadro normativo generale, ma di una vera e propria nuova

3

¹² Sulle questioni inerenti il sistema pattizio si veda il contributo successivo della Domianello.

¹³ Sent. Corte EDU, Vasko Kosteski v. Former Yuogoslav Republic of Macedonia, 28 febbraio 2006.

¹⁴ S. Angeletti, Kosteski v. FYRM: spunti di riflessione sulla religiosità individuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010, p. 15.

¹⁵ F. Ruffini, *La libertà religiosa*. *Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1967, p. 11.

¹⁶ Si legga a questo riguardo P. Cavana, *op.cit.*, p.13.

¹⁷ Si veda M. Madonna, *Libertà religiosa e principi costituzionali. Un breve itinerario di lettura nella dottrina di Arturo Carlo Jemolo*, in *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 8 (2016), p. 19 ss.

¹⁸ A. C. Jemolo, *I problemi pratici della libertà*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 185.

¹⁹ Cfr. M. Bernardoni, E' oggi il tempo. Charles Taylor e la conferenza internazionale «Remewing the Church in a Secular Age», in il Regno-att. e doc, 3 (2015), p. 170. Si legga anche G. Macrì, Il futuro (ancora incerto) della libertà religiosa in Italia: alla ricerca di un nuovo bilanciamento tra interessi collettivi (frazionati) e bisogni (flessibili) delle persone, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28 (2017), pp. 1-28.

²⁰ A. Capitini, *Religione Aperta*, Laterza, Bari-Roma 2011, Introduzione, p. XVIII.

²¹ Cfr. *Ibidem* p. 11.

forma mentis idonea a rispondere con linguaggio e azioni adeguati al contesto politico-sociale appena descritto, sempre più popolato da cercatori di senso (seekers) capaci di muoversi in sistemi assiologici sempre meno omogenei e meno propensi nel credere che chi viva un'altra fede o condivida un differente ordine valoriale, sia moralmente 'strano' o 'tragicamente cieco' e pertanto degno di una garanzia normativa più debole e meno qualificata.

Difficile prevedere che ne sarà della *Proposta*, certo è che lo sforzo che si è tentato di fare è andato nella direzione di dare nuova linfa ad un diritto '*stanco*'. In particolare, rispetto alla prima versione, la dimensione individuale del diritto di libertà religiosa e di coscienza la si è voluta rileggere non disgiungendo più il profilo individuale da quello collettivo. In tal modo si è cercato di evidenziare maggiormente l'intima connessione fra dimensione comunitaria e sfera privata²² del vissuto religioso, in piena sintonia con lo spirito del Costituente e in continuità con la migliore tradizione del pensiero liberal-democratico europeo del tempo, per il quale le libertà personali, tra cui quella religiosa, non sono da considerarsi meri beni privati riconducibili all'esclusiva dimensione individuale, ma veri e propri beni pubblici, oggetto di politiche di sostegno e di valorizzazione, perché ritenute essenziali per la crescita democratica²³.

Dunque, forte dialettica fra dimensione individuale e profilo collettivo, sia in riferimento alle dinamiche endogene alle organizzazioni religiose, spesso in affanno nel giustificare, in nome del superiore interesse collettivo della comunità dei fedeli, il sacrificio di specifici diritti individuali²⁴, sia perché una più debole garanzia dei diritti collettivi riconosciuti alle organizzazioni religiose, qualunque sia la forma da esse assunta, finirà prima o poi per erodere e intaccare in profondità la sfera di libertà individuale del singolo fedele o del singolo associato. D'altronde, anche quando ci si impone di ragionare esclusivamente sulla natura di "confessione religiosa"- si vedano al riguardo le osservazioni successive della Floris - appare del tutto evidente come tale sforzo non possa prescindere dalla dimensione individuale di libertà religiosa²⁵.

Si è così deciso di ridurre ad un solo Capo, il secondo, ("Libertà religiosa individuale e associata") la disciplina tanto individuale, quanto collettiva del fenomeno religioso riconducibile all'art. 19 Cost., consapevoli di quanto la prima si viva, seppure in forme differenti, all'interno di un orizzonte prevalentemente comunitario²⁶. Dunque, la distinzione tradizionale tra forum internum e forum externum non va intesa, osserva Angeletti:

«nel senso di sminuire il primo profilo, privandolo di un significato pratico, che si aggiunge a quello teorico. Il riconoscimento della libertà di professare o meno una religione o una convinzione mira a proteggere le scelte individuali del credente rispetto a forme di coercizione o di indottrinamento dello Stato, ovvero a episodi di trattamento tali da indurre la persona a cambiare la propria professione religiosa, condizionare le scelte di coscienza, imporgli di abbracciare l'uno o l'altro sistema di pensiero»²⁷.

²⁴ Cfr. A. Licastro, Garanzie per la persona nelle formazioni sociali a carattere religioso: adesione, flessibilità, recesso, in V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Proposta di riflessione, Giappichelli, Torino, 2010 p. 158 ss.

4

²² Si legga P. Floris, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà collettiva, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 20 (2017), p.5 ss.

²³ Cfr. A. Ferrari, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Carocci, Roma, 2012, p. 41.

²⁵ Si veda E. Rossi, Le "confessioni religiose" possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema antico alla luce di vicende nuove, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 27 (2014), 15 settembre 2014, p. 5. Si legga ancora S. Angeletti, Kosteski v. FYRM: spunti di riflessione sulla religiosità individuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, cit., p. 2 ss.

²⁶ Il caso *Kosteski v. The Former Yuogoslav Republic of Macedoni*a, ricorso n. 55170/00, 2006 esprime una tendenza della più recente giurisprudenza della Corte EDU fondata su di una maggiore attenzione alla dimensione collettiva anziché individuale della libertà religiosa e di coscienza, allontanandosi dalla tradizionale funzione di tutela degli individui, propria di tutti gli strumenti internazionali e regionali del dopoguerra. In una prospettiva di questo tipo - osserva S. Angeletti, *op.cit.*, p. 19 - «è evidente che si accresce notevolmente il peso delle istituzioni religiose, interpreti indiscusse dell'appartenenza e dell'ortodossia nonché interlocutori privilegiati delle pubbliche autorità».

Nello specifico, all'interno della rosa dei diciotto articoli (artt. 3-20) che concorrono nell'ultima versione della *Proposta* a comporre il Capo II, i primi dodici attengono alla dimensione individuale di libertà di religione e di coscienza intercettando questioni spesso nevralgiche e dolorose del vivere religioso quotidiano. All'interno di tale ventaglio normativo gli artt. 3 e 4, che rimandano all'art. 1, c. 1, delle *Disposizioni generali*, costituiscono l'asse portante della disciplina. Infatti, le norme ricomprese tra gli artt. 5 e 12 ruotano intorno a questo blocco iniziale che racchiude e custodisce la *ratio* dell'intero Capo II attento a porre al centro delle dinamiche della libertà religiosa la 'coscienza' intesa quale luogo deputato allo sviluppo della personalità individuale «in materia religiosa», quindi, tanto in una prospettiva *religiosa*, quanto *agnostico-ateista*, convinti che quest'ultima sia parte «di un fenomenologia unitaria, che si manifesta nella vita delle persona e nella società in un rapporto di chiara interdipendenza»²⁸. Anche se una parte della più recente dottrina è convinta, come lo era nel lontano 1950 Origone²⁹, che si tratti di «fenomeni e dinamiche sociali (tra loro) lontane anni luce»³⁰ e fra loro incomparabili, è altresì vero che a fronte di tale lettura si contrappone un consolidato e ben radicato orientamento dottrinale³¹ che, partendo da Ruffini³² e passando attraverso la

²⁸ C. Cardia, *Conclusioni. Evoluzione sociale, ateismo, libertà religiosa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, p. 217. In tal senso si veda il documento prodotto dalla *European Federation for Freedom of Belief* (FOB), federazione di associazioni europee che operano per la promozione del diritto alla "libertà di credo, pensiero, coscienza e religione per tutti", in occasione del convegno internazionale *Diritto e Libertà di Credo in Europa, un cammino difficile* organizzato a Firenze il 18-19 gennaio 2018, sotto gli auspici del Segretario generale del Consiglio d'Europa Mr. Thorbjørn Jagland e con il patronato dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). L'organizzazione, in particolare, ha diramato un appello per la promozione e la realizzazione della "libertà di credo, pensiero, coscienza e religione in Europa". L'appello è rivolto in particolare ai Governi nazionali e ai Responsabili delle Organizzazioni religiose perché promuovano, tra l'altro, appropriate misure in vista di rimuovere gli ostacoli al fine di un esercizio pieno della libertà di credo, di coscienza all'interno dei territori nazionali attraverso il divieto

di imposizione di obblighi maggiori a carico delle religioni minoritarie in materia di disseminazione della letteratura religiosa, apertura dei luoghi di culto, diritto di impartire un'educazione filosofica, spirituale e religiosa ai figli, assicurare assistenza spirituale nelle carceri e nei luoghi di ricovero e cura, assicurando altresì, nel rispetto della libertà di espressione di ognuno, la non interferenza da parte di gruppi anti-religiosi e anti-spirituali nella libertà di credo, pensiero, coscienza e religione dei gruppi religiosi e spirituali, oltre che dei singoli individui.

Nel documento la FOB invita inoltre gli Stati a favorire e porre in essere interventi che permettano la concreta realizzazione della Libertà di credo, pensiero, coscienza e religione all'interno dei territori nazionali degli Stati, attraverso la facilitazione della conoscenza del fatto religioso favorendo studio e confronto delle diverse tradizioni religiose e spirituali, incluse quelle moderne e contemporanee, utilizzando materiali prodotti da studiosi imparziali; attraverso l'adozione ed attuazione degli Accordi tra Stati e Confessioni religiose o gruppi spirituali, laddove un sistema di accordi esista, o di adozione di altre misure per il riconoscimento in favore di gruppi religiosi e spirituali affinché essi possano operare legalmente all'interno dei territori. Per la lettura del documento si veda: https://freedomofbelief.net/sites/default/files/documents/fob-appello-2018-web.pdf.>.

²⁹ Per A. Origone, *La libertà religiosa e l'ateismo*, in *Annali Triestini*, XX, Trieste, 1950, sez. I, p. 65 e ss. «(...) la libertà religiosa, garantita dall'art. 19, mira a tutelare esclusivamente la religione, escludendo l'ateismo dall'alveo della sua garanzia».

³⁰ P. Cavana, Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia, cit., p. 19.

³¹ A conferma di come la dottrina fin dal lontano 1949 avesse già ben presente il forte legame fra ateismo e diritto di libertà religiosa, viene in considerazione la riflessione di un giurista non certo sospettabile di ostilità nei confronti del fenomeno religioso come G. Balladore Pallieri, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1949, p. 290, per il quale: «malgrado la dizione impropria della Costituzione (art. 19) non vi è dubbio che questa libertà compete non solo a chi segua uno o altra fede religiosa, ma anche a chi non ne segua alcuna e faccia pubblica professione di ateismo». Se non bastasse si leggano anche: P. Floris, *Ateismo e religione nell'ambito del diritto di libertà religiosa*, in *Foro it.*, 1981, I, c. 625 e ss.; S. Prisco, «*Revirement*» della Corte costituzionale in un'importante sentenza sul giuramento del non credente, in AA.VV., Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica, Milano, Giuffré, 1981, p. 1255 e ss.; A. Baldassarre, Corte costituzionale: un tornante positivo, in Dem. e dir., 1979, p. 879 e ss.; R. De Luca, *Interferenze tra giuramento e diritto di libertà (A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale*), in Dir. eccl., 1980, I, p. 300 e ss.; M.C. Folliero, Giuramento del testimone ateo e libertà di religione, in Dir. eccl., 1980, I, p. 321 e ss. Si legga anche N. Fiorita – F. Onida, *Anche gli atei credono*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1 (2011), pp. 15-32.

³² Cfr. F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*. Edizione compatta, aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna 2012⁴, p. 91.

riflessione di Jemolo³³, è sempre stato convinto che la testimonianza di ateismo e di agnosticismo, oltre che le forme di spiritualità non riconducibili alle forme tradizionali di religiosità, s'inscrivono comunque all'interno della dimensione religiosa.

Ma ancora più convincente appare la giurisprudenza che trova le sue radici, non solo nel già ricordato principio 'personalistico' ex art. 2 Cost., ma nella stessa giurisprudenza costituzionale dei primi anni Settanta, là dove il giudice delle leggi, non solo volle radicare il diritto di libertà religiosa, come ben evidenzia la sentenza n. 14 del 1973³⁴, nell'alveo dei diritti inviolabili dell'uomo qualificandola come: 'fondamentale', 'inviolabile' e 'indisponibile', ma, attraverso uno sforzo interpretativo innovativo rispetto al Costituente del '47, finì, a partire dalla sent. n. 117 del 1979³⁵, per abbandonare una lettura esclusivamente 'teista' della Costituzione, collocando sotto il cappello protettivo dell'art. 19 Cost., accanto alle varie forme di credo religioso, anche le convinzioni di matrice agnosticoateistica, discostandosi in modo netto dalla linea interpretativa contenuta nella sentenza n. 58 del 1960³⁶, dove in forma convinta si ricordava come la posizione soggettiva del non credente fosse fuori della previsione dell'art. 449 c.p.p. e dello stesso art. 19 Cost., dal momento che «l'ateismo comincia [là] dove finisce la vita religiosa»³⁷. Diciannove anni dopo la svolta irreversibile fondata sulla convinzione che la tutela della libertà di coscienza dei non credenti dovesse essere fatta rientrare nella:

«più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (...) la corrispondente libertà "negativa". Ma anche chi ricomprende la libertà di opinione religiosa del non credente in quella di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. (...) perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico»³⁸.

Nel tessuto argomentativo di quella pronuncia, che sostanzia la *Proposta* in esame, risiede il sofferto pensiero che ha portato ad una nozione articolata e complessa di libertà religiosa intesa, non soltanto come 'libertà di religione', ma anche come libertà 'verso la religione', così da assicurare una protezione giuridica contestuale delle posizioni dei credenti e dei non credenti, e, in concreto, a una non discriminazione tra esse. Un passaggio giuridico, quest'ultimo, confermato nel tempo e mai contraddetto dalla Corte costituzionale, come testimoniano tanto il punto 3 del *Considerato in diritto* della sentenza 203/1989³⁹, quanto la sentenza 168/2005, là dove al Punto 2 del *Ritenuto in fatto*, richiamando un passaggio dell'argomentazione difensiva della parte ricorrente si evidenzia come: «(...) la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all'ateismo, all'agnosticismo e a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria»⁴⁰.

³

³³ Come ricorda M. Madonna, *op. cit.*, p. 16 citando Jemolo «si tratta di affermazioni "inaccettabili", poiché «il *prius* di chi diffonde una qualsiasi idea, religiosa od antireligiosa, è l'esigenza (...) di fare partecipi gli altri di ciò che riteniamo vero e buono». In tal senso, la 'prima libertà' è «quella di non costringere questa tendenza naturale, che in sé è anche manifestazione di amore per i propri simili, ed è comune a credenti e atei».

³⁴In particolare al n. 3 del *Considerato in diritto* della sentenza della Corte cost. del 23 febbraio 1973, n. 14, si legge: «l'opinione prevalente fa ormai rientrare la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (...) la corrispondente libertà «negativa»".

³⁵ Sent. Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 117, n. 2 del *Considerato in diritto*.

³⁶ Sent. Corte cost., 13 luglio 1960, n. 58, Considerato in diritto.

³⁷ Ihidem

³⁸ Sent. Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 117, cit.

³⁹ Sent. Corte cost., 11 aprile 1989, n. 203 n. 3 *Considerato in diritto*.

⁴⁰ Sent. Corte cost., 18 aprile 2005, n. 168, n. 2 *Ritenuto in fatto*. In prospettiva comparata la Costituzione federale tedesca, così come quella belga, proteggono allo stesso modo tanto la libertà religiosa positiva, quanto negativa: infatti

È pertanto all'interno di questo solco che si colloca il c.1 dell'art. 3 della *Proposta*. Recuperando parte dell'articolato e del contenuto semantico dell'art. 19 Cost., la norma in esame non si limita a richiamare la sola libertà religiosa, ma, in conformità con gli orientamenti giurisprudenziali appena evocati, e nella scia della più consolidata tradizione normativa tanto comunitaria quanto internazionale in materia, fa sua una nozione di *foro interno* che, nella tradizione del miglior liberalismo tanto cristiano quanto laico, riconosce quale patrimonio comune della civiltà giuridica europea sia la tradizione religiosa sia quella umanistica, così come espressamente richiamata nel *Preambolo* del Trattato di Lisbona⁴¹. Nell'*incipit* del c. 1 dell'art. 3 si riassume, in altre parole, la consapevolezza e la convinzione che la libertà di religione, così come ricordato nel Messaggio rivolto da Benedetto XVI l'8 dicembre 2010 in occasione della 44^a giornata mondiale per la pace, «non è patrimonio esclusivo dei credenti, ma dell'intera famiglia dei popoli della terra»⁴², in quanto fonte di crescita e di sviluppo spirituale per ciascuno, e proprio perché individuale, per tutti.

Il Capo II richiama quindi una concezione individuale di libertà di coscienza e di religione funzionale ad un idea di fede e di credenza non religiosa liberamente aggiunta e liberamente acquisita, in grado di dare sostegno e forza alla capacità di decidere della coscienza e al vissuto più intimo delle persone, ovvero, al loro darsi dal di dentro in un percorso di crescita, d'incremento e di mutamento in sintonia con quanto più volte ribadito dal giudice costituzionale tra il 1984 e il 1990 in materia di obblighi statutari derivanti dall'appartenenza ad una comunità religiosa, i quali non possono mai essere imposti ma, al contrario, vissuti nel segno della libera autodeterminazione. Un farsi della coscienza che vuole essere soprattutto riconoscimento e rispetto dello spazio più interno e geloso del proprio essere, sia esso religioso, o, al contrario, fondato su una spiritualità priva di qualsiasi richiamo al trascendente. Va da sé che tali espressioni di fede o di credenza in materia religiosa esprimono tutta la loro potenzialità solo se vissute senza imbarazzi, paure e dissimulazioni, senza che ciò possa costituire ragione di debolezza sociale o, ancora più grave, di discriminazione, costringendo chi le pratica a forme di mimetismo o di nascondimento.

Il testo della *Proposta* muove quindi dalla convinzione che, sia che si tratti di atti di fede o di credenza in materia religiosa di natura atea o agnostica nell'accezione che si specificherà più avanti, essi vadano vissuti nel segno di una dimensione di matura libertà e di pieno riconoscimento del valore spirituale della persona, ma anche di consapevole socialità. È questo, infatti, l'obiettivo e il fine che s'impone il c.1 dell'art. 3, là dove, tanto l'appartenenza religiosa, quanto ogni altra forma di "*credenza in materia religiosa*"- la formula è già contenuta nell'art. 1 c. 1 della *Proposta*⁴³- non possono e non devono pregiudicare la tutela degli altri diritti personali costituzionalmente garantiti, né possono

in Germania, l'art. 137, c. 7, della Legge Fondamentale stabilisce che «alle associazioni religiose vengono equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare in comune un'ideologia filosofica» di conseguenza il gruppo di atei riceverà un trattamento identico a quello di una confessione religiosa. In Belgio l'art. 181, c. 2, della Costituzione recita: «Gli stipendi e le pensioni dei delegati delle organizzazioni riconosciute dalla legge che offrono una assistenza morale secondo una concezione filosofica non confessionale sono a carico dello Stato; le somme necessarie per fronteggiare le spese stesse sono annualmente riportate nel bilancio dello Stato». Per una analisi più approfonditi di questi profili si legga: S. Ferrari – Iván C. Ibán, Diritto e religione in Europa occidentale, Bologna, il Mulino, 1997.

Al Nel Preambolo del "Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea", Lisbona 13 dicembre 2007, in G.U. Unione Europea, C. 306, 17 dicembre 2007 si fa infatti riferimento: « (...) alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto».

⁴² Si legga D. Durisotto, *Unione europea, chiese e organizzazioni filosofiche non confessionali (art. 17 TFUE)*, in *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 23 (2016), p. 1-39.

⁴³ "La presente legge tutela l'esercizio individuale della libertà di coscienza e di religione, la libertà di associazione per fini di religione o *credenza in materia religiosa*, l'uguale libertà delle confessioni religiose".

inficiare il diritto di ciascuna persona di scegliere come condursi eticamente, di come vivere responsabilmente con serietà e profondo rispetto dell'altrui credere la propria esperienza coscienziale.

Il fatto che nell'ultima versione della *Proposta* non si faccia più riferimento alle "credenze filosofiche e non confessionali" ma più semplicemente a "credenze in materia religiosa", non invalida la sostanza di quanto detto, semplicemente riporta sotto il cappello protettivo dell'art. 19 Cost. soltanto ciò che richiama direttamente o indirettamente la dimensione religiosa, a conferma del fatto che tra confessioni religiose, associazioni ateistiche, associazioni agnostico-razionaliste e associazioni che professano credenze o convinzioni in materia religiosa, esistono certamente profonde differenze, ma anche similitudini. Sebbene l'ateismo e l'agnosticismo si pongano in termini difformi e critici rispetto alla dimensione religiosa, ciascuna di queste *Welthanschauungen* prova, con schemi e categorie concettuali differenti, a dare risposta ad una comune e sentita domanda di senso, nell'ottica di una complessa e articolata dialettica tra religioni tradizionali, forme nuove e meno nuove di credenza in materia religiosa e non credenza, rispetto alle quali il legislatore, osserva Cardia, «deve dimostrare particolare sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque» de credenza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque» de credenza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque» de credenza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunque e sensibilità nel rispettare un equilibrio essenziale per la libertà di coscienza di chiunqu

Tuttavia, in risposta ad alcune osservazioni mosse a commento della *Proposta*, la suddetta formula ha voluto anche rispondere ad un'sigenza di maggiore coerenza terminologica sul piano costituzionale. Si è infatti tentato di assicurare un grado di conformità semantica più pieno tra l'oggetto e i contenuti del Capo II e l'art. 19 Cost., riferito, appunto, soltanto alle credenze in tema di religione, e non più a generiche credenze o filosofie di vita che, ponendosi completamente al di fuori della sfera religiosa interessano altre previsioni costituzionali. Ne consegue, così recita il c. 5 dell'art. 3, un regime di perfetta uguaglianza fra differenti modi di vivere la dimensione del religioso-spirituale in conformità con quanto disposto tanto dalla Corte costituzionale⁴⁶, quanto dalla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 del Consiglio europeo⁴⁷. Per queste ultime, infatti, nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria fede religiosa o della propria credenza, così come nessuno, in forza delle proprie opinioni in ambito religioso o delle proprie convinzioni spirituali può lacanianamente pensare di essere al di sopra della legge umana⁴⁸. Sciolto da qualsiasi vincolo verso la comunità politica e le istituzioni. In tal senso, la norma fa sua la geometria propria dei diritti 'relativi', ben conosciuta dall'art. 19 Cost. e dall'art. 9 c. 2 della Convenzione europea dei diritti umani⁴⁹ che riconoscono nei principi fondamentali e inderogabili e "nei beni costituzionali di pari valore" il limite inderogabile e non negoziabile. Architettura normativa confermata, inoltre, dagli artt. 6 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per i quali ogni persona ha, sì, il diritto alla libertà, compresa quella religiosa e di coscienza, ma nel contempo ha il dovere di sottostare alle limitazioni dettate dalle ragioni di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, la cui salvaguardia risponde anche ad esigenze di natura soggettiva, poiché è del tutto evidente come un basso grado di sicurezza finisca

⁴⁴ Art. 3 "*Contenuti* 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, la propria religione o la propria credenza filosofica e non confessionale, di farne propaganda, di osservarne i riti o le pratiche".

⁴⁵ C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., p. 177; si veda anche M. Croce, La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale: dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla "scoperta" del principio di laicità dello stato verso la piena realizzazione dell'eguaglianza "senza distinzione di religione, in https://www.uaar.it/laicita/ateismo_e_legislazione/17g.pdf.>

⁴⁶ Si vedano: Sent. Corte cost. 19-31 luglio 1989, n. 470, n. 4 *Considerato in diritto*, e Sent. Corte cost.,19 dicembre 1991, n. 467, n. 2 del *Considerato in diritto*.

⁴⁷ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, *G.U. n. L 303* del 02/12/2000 pag. 0016 – 0022, in.">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN>.

⁴⁸ Jaques Lacan scriveva infatti: «Chi trascura la legge limitata della parola interumana per una Legge e una Parola superiore, è un perverso», in W. Siti, *Bruciare tutto*, Milano, Rizzoli, 2017, p. 7.

⁴⁹ In verità tale schema trova conferma anche in altre disposizioni normative a livello di diritto internazionale e comunitario

per rendere più vulnerabile l'intero ventaglio dei diritti soggettivi individuali.

Nel redigere il c. 6 della *Proposta*, infatti, ci si è mossi dalla consapevolezza che un deficit di sicurezza non può che rendere più deboli gli ordinamenti democratici e più fragile l'intero sistema dei diritti fondamentali. D'altronde, prima Nizza nel 2000, poi Lisbona nel 2009, non si sono mai stancati di ricordare che in assenza di sicurezza non vi può essere piena e compiuta libertà⁵⁰, così come, con ancora più forza, perché meno istintivo, va ricordato come il mancato rispetto dei principi d'eguaglianza e di libertà, e la negazione del valore della dignità umana inesorabilmente finirebbero per rendere illegittima ogni soluzione politico-normativa in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Tuttavia, a differenza delle formule contenute nelle norme appena citate, costruite intorno ai limiti del buon costume, della sicurezza pubblica, della protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, nonché della tutela dei diritti e delle libertà degli altri, la norma in esame ha voluto a sua volta imporre un limite ai limiti: quello della *ragionevolezza* e della *proporzionalità* (art. 3 c. 6), al fine di evitare ingiustificate derive *sicuritarie* dettate da presunti 'stati di necessità' o da discutibili motivazioni riconducibili al principio della 'ragione di stato'⁵¹.

La verità è che le due questioni, apparentemente eterogenee, sono espressione di un unico problema: quello, volendo esprimersi con il linguaggio dei giudici di Strasburgo⁵², di ricercare una qualche soluzione politico-sociale in grado di assicurare un livello minimo di convivenza all'interno di società sempre più diversificate e plurireligiose. Di provare, in altre parole, a soddisfare le "exigences minimales de la vie en société" e di sperimentare la difficile arte del "vivre ensemble", coniugando pluralismo e sicurezza e condannando, così recita l'art. 3 c. 7 della *Proposta*, attraverso l'aggiunta di un'aggravante all'art. 61 c.p., qualsiasi forma di violenza verbale e discorso d'odio informato ad una tetra e rancorosa intolleranza.

2. Libertà religiosa e obiezione di coscienza come libertà di movimento.

Obiezione di coscienza come libertà di movimento? Per Lessing, osserva la Arendt, la matrice di ogni libertà fondamentale nella modernità è la libertà di movimento: «tra tutte le libertà che possono venirci alla mente quando sentiamo la parola "libertà", la libertà di movimento è storicamente la più antica, e anche la più elementare»⁵³. La libertà di muoversi è condizione necessaria, non solo per agire, ma anche per pensare e credere. Se per agire serve coraggio e determinazione, per pensare e per credere, bisogna essere liberi: liberi di muoversi tra le idee, tra i modi di pensare, liberi nel porsi continuamente domande, liberi, lo ricorda l'art. 3, c. 2, della *Proposta* di "mutare la propria religione o credenza", liberi di non averne alcuna, liberi di "recedere da formazioni sociali qualificate da una particolare religione o credenza", ma soprattutto liberi, così recita il c. 1 dell'art. 4 "di agire in conformità ai dettami della propria coscienza".

Insomma, una norma, quella contenuta nell'art. 4 della *Proposta*, che, in forza degli artt. 2, c. 1, Cost. e 10 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, pianta al centro dell'intera trama normativa del Capo II il valore dell'individuo con l'unicità del suo pensiero, della sua

⁵⁰ Cfr. P. Colombo, 'Police', 'Ordre public' e 'Sureté de l'ètat: la trasformazione dell'ordine pubblico in ordine costituzionale, in Fil. pol., 1(1988), pp. 206 ss. Cfr. Anche, dello stesso Autore, Le droit et la securité face à l'integrisme religiuex en Europe, in Laicidad y libertades, 8 (2008), pp. 177-194.

⁵¹ G. De Vergottini, La difficile convivenza fra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti costituzionali, in <www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200310/devergottini.htlm >. Si veda anche al riguardo S. Ceccanti – D. Tega, La protezione dai partiti antisistema: quando un'esigenza può diventare un'ossessione, in Democrazie protette e protezione della democrazia, a cura di e con introduzione di A. Di Giovine, Giappichelli, Torino, 2005, p. 68.

⁵² Cfr. Corte EDU, S.A.S. c. Francia, 1 luglio 2014.

⁵³ H. Arendt, L'umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing, Cortina, Milano, 2019, pp. 84. Si legga anche B. Magni, My thinking is my fighting. La concezione arendtiana della politica, in Biblioteca della Libertà, n.223 (2018), p. 32. Si veda anche G. Cavaggion, La dimensione sociale della libertà di movimento, in Riv. dir. pub. it. comp. eu., n. speciale: "I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo", 4 (2108), pp. 219-243.

credenza e della sua coscienza. Così ricorda, infatti, il c. 2 dell'art. 4 nell'introdurre la riserva di legge nazionale per la disciplina specifica dell'esercizio dell'obiezione di coscienza, riproducendo la normativa contenuta nel c. 2 dell'art. 10 della 'Carta dei diritti fondamentali dell'UE', dove il diritto all'obiezione "è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". Un esercizio che trova nel dovere di solidarietà politica economica e sociale, così prevede il c. 1 dell'art. 4 della *Proposta* con evidente richiamo all'art. 2 Cost., il suo primo limite, nel principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 c. 1 Cost. il secondo muro invalicabile. Limiti da applicare con *ragionevolezza* e *proporzionalità* ma, soprattutto, nel rispetto del principio di stretta necessità e da valutare in maniera oggettiva ed equilibrata fuori da ogni logica emotiva, in conformità con le imprescindibili esigenze dell'organizzazione del lavoro: in una parola, nel rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà sanciti dalla Costituzione affinché l'ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti, come osserva il giudice costituzionale nelle sentenze 467/91⁵⁴ e 43/97⁵⁵, vengano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi³⁶.

È un punto giuridico, quello contenuto in quest'ultimo articolo, che richiama una giovane, anche se ormai consolidata, giurisprudenza amministrativa a livello europeo, come testimoniano, tanto l'ordinanza n. 402742 del 26 agosto 2016⁵⁷ del Consiglio di Stato francese, quanto la sentenza n. 3076 del 2008⁵⁸ del Consiglio di Stato italiano. In entrambi i casi, infatti, la decisione di limitare per via amministrativa l'esercizio della libertà di religione e di coscienza, così come altre libertà personali, risulta legittima solo se giustificata dalla presenza di comportamenti in grado di creare oggettivi, e non solo supposti o genericamente percepiti, rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza.

3. Religione, coscienza e diritti in età evolutiva

«(...) Vide la gente voltarsi come per un comando e correre/ con il vento correre/ fino a quando il vento cambiò verso/ soffiò in altra direzione e con lui si voltarono migliaia di persone/ Soltanto Giovannino controvento camminava/ ma si accorse che un passante con sospetto lo guardava (...)»⁵⁹.

La libertà religiosa e di coscienza nella sua dimensione individuale non nasce adulta e matura: si forma e si consolida nel tempo attraverso un percorso di formazione che, soprattutto nell'adolescente, richiede una guida che dovrà tenere conto, recita l'art. 147 c.c. così come novellato dalla legge n. 151 del 1975, «delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli», e dovrà altresì rispettare la libera scelta di muoversi 'controvento', fermi restando gli inderogabili doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale declinabili, innanzitutto, dall'art. 30 Cost., così come dagli artt. 315 ss del c.c. 60

L'art. 5 della *Proposta*, dunque, rispetto all'art. 8 della *Proposta di legge* n. 448 del 2008⁶¹, mette ancora più in risalto la centralità del minore e il farsi della sua coscienza. Se al centro della *Proposta Zaccaria e Altri* v'era l'educazione religiosa e morale del minore⁶², è il divenire

⁵⁴ Sent. Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467, n. 2 del *Considerato in diritto*.

⁵⁵ Sent. Corte cost., 20 febbraio 1997, n. 43, n.4.2 del *Considerato in diritto*

⁵⁶⁵⁶ Cfr. L. Musselli, v. Libertà religiosa e di coscienza, in Dig. Disc. Pubbl, 1994.

⁵⁷ Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 26/08/2016, 402742, Publié au recueil Lebon, in https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033070536

⁵⁸ Sent. Cons. di Stato, 15 aprile 2008, n. 3076/08, in https://federalismi.it.

⁵⁹ G. Rodari, *Gli uomini a vento*, in *I viaggi di Giovannino Perdigiorno*, Einaudi, Torino, 2012, pp. 40-41.

⁶⁰ Si veda al riguardo la recente disciplina contenuta nel d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della l. 10 dicembre 2012, n. 219".

⁶¹ XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 448 del 29 aprile 2008 "*Norme sulla libertà religiosa*" d'iniziativa dei deputati: Zaccaria, Amici, Bressa, D'Antona, Ferrari, Giovanelli, Naccarato.

⁶² "Art. 8. (*Educazione religiosa dei figli*).1. L'istruzione e l'educazione in materia religiosa sono impartite ai minori, anche se nati fuori dal matrimonio, secondo le indicazioni di coloro che esercitano la potestà su di essi nel rispetto della

della sua coscienza a costituire la pietra angolare della disposizione in commento che trova il suo fondamento nell'art. 16, c. 4 della legge n. 881 del 1975, con cui si è data esecuzione al 'Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici' del 1966, e negli artt. 14 e 5 rispettivamente della legge d'esecuzione della 'Convenzione di New York sui diritti del fanciullo' del 1989 e della 'Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo' del 1981.

Una libertà di religione e di coscienza, quella dei minori, stretta tra l'autonomia personale dell'adolescente e l'autorità dei genitori, a sua volta costretta, così recita il c. 4 dell'art. 5 della *Proposta*, tra la forza del precetto religioso della comunità di appartenenza, e il dovere di tutelare e garantire lo sviluppo armonico della personalità del minore⁶³. In quest'ultimo caso, infatti, il diritto all'identità culturale, sempre più di frequente intrecciato con la dimensione religiosa, si tradurrebbe essenzialmente nel diritto del genitore di trasmettere e di rendere partecipe il figlio delle regole di vita della comunità religiosa⁶⁴, con il solo limite «di non farlo con modalità "totalizzanti" tali da precludergli l'acquisto di strumenti critici che gli consentano *pro futuro* di effettuare scelte difformi»⁶⁵.

In tal senso, l'educazione della prole alla conoscenza e rispetto dei precetti religiosi o ad una visione non religiosa dell'esistenza sarà possibile solo se non si traduca in pratiche lesive della dignità e dell'integrità fisica e psichica del minore e nel pieno rispetto del principio supremo di laicità dello Stato⁶⁶.

Uno schema interpretativo, quest'ultimo, applicato anche ai minori di età preadolescenziale, là dove nel c. 5 dell'art. 5 si riconosce al minore che abbia compiuto dodici anni il diritto di "essere informato sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità e di essere ascoltato in tutte le decisioni giudiziarie che coinvolgano la sua libertà di coscienza e di religione", in piena conformità con quanto recentemente ribadito dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 24 maggio 2018, n. 12954⁶⁷, per la quale l'interesse superiore del minore precede sempre e comunque i diritti di libertà religiosa e le istanze

personalità, dei diritti dei minori stessi e comunque senza pregiudizio della loro salute, secondo quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. In caso di contrasto tra coloro che esercitano la potestà sul minore decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse del minore stesso. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, tutti i minori, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa".

⁶³ Cfr. A. Fuccillo, Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia (rileggendo il saggio di Walter Bigiavi su 'Ateismo e affidamento della prole", in Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 14 (2015), p. 6. Si veda anche Sent. Corte Cass, 7 febbraio 1995, n. 1401, in Giur.it., 1, 1996, p. 538, e P. Morozzo della Rocca, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2012, p. 1707 ss.

⁶⁴ Si veda D. Durisotto, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2011, p. 77. Si legga anche F. Pajer, *Dio in programma. Scuola e religioni nell'Europa unita 1957-2017*, Editrice La Scuola-Morcelliana, Brescia 2017, pp. 240.

⁶⁵ J. Long, Islam e diritto della famiglia e minorile: spazi e limiti di dialogo, in Quad. dir. pol. eccl., 1 (2019), pp. 111-134.

⁶⁶ Cfr. A. Fuccillo, *Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia (rileggendo il saggio di Walter Bigiavi su 'Ateismo e affidamento della prole'*', cit., p. 13. Si legga anche P. Lillo, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, p. 1921 ss.; J. Long, *Pluralità culturale e diritto. minorile*, in *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, a cura di I. Zuanazzi, M. C. Ruscazio, Trecase, Libellula Edizioni, 2018, pp. 307-333. Anche in Francia si sta sviluppando una diversa sensibilità in merito alla conoscenza del fenomeno religioso all'interno del sistema scolastico. In particolare, si evidenzia come «un groupe de travail planche sur ce sujet inflammable au ministère de l'Éducation nationale. Formation des enseignants, bonnes pratiques (...) Il fournira ses préconisations d'ici au mois d'avril. Rénover et développer l'enseignement du «fait religieux» à l'école : c'est une priorité pour le «conseil des sages de la laïcité», nommé en ce janvier par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation», in http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/07/01016-20180207ARTFIG00346-l-enseignement-du-fait-religieux-a-l-ecole-relance-par-jean-michel-blanquer.php; ed anche in : ."https://www.la-croix.com/Religion/Laicite/Emmanuel-Macron-veut-relancer-lenseignement-fait-religieux-lecole-2018-01-12-1200905299>."https://www.la-croix.com/Religion/Laicite/Emmanuel-macron-veut-relancer-lenseignement-fait-religieux-lecole-2018-01-12-1200905299>."https://www.la-croix.com/Religion/Laicite/Emmanuel-macron-veut-relancer-lenseignement-fait-religieux-lecole-2018-01-12-1200905299>."https://www.la-croix.com/Religion/Laicite/Emmanuel-macron-veut-

⁶⁷ Sent, Corte Cass. civile, sez. I, 24/05/2018, n. 12954, in https://www.olir.it/documenti/sentenza-24-maggio-2018-n-12954/

di natura identitaria dei genitori, nonché riprendendo e adattando quanto disposto dall'art. 336 bis c.c., così come modificato dall'art. 53 del d.lgs. 154/2013 in materia di ascolto dei minori⁶⁸.

4. Appartenenza e identità religiosa nel sistema scolastico pubblico

In un farsi dinamico della libertà di religione e di coscienza, oltre al nucleo familiare, anche lo spazio scolastico costituisce un ulteriore importante laboratorio per il processo di sviluppo della persona. Certamente per alcuni l'art. 6 della *Proposta* avrebbe potuto osare molto di più, soprattutto sul versante della delicata questione dell'insegnamento nella scuola pubblica delle materie aventi ad oggetto la religione e, in particolare, ha osservato precedentemente A. Ferrari, del principio di 'facoltatività' dell'IRC, che il giudice costituzionale nelle sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 non è riuscito a far rispettare in modo pieno. La verità è che tale disposizione, se la si contestualizza all'interno di un quadro normativo che va oltre i confini nazionali, non va giudicata soltanto per quanto recitato nei cc. 2 e 3, ma piuttosto per ciò che è stato previsto nel c. 1, dove lo Stato italiano si assume l'onere di fornire e organizzare un'istruzione che sia rispettosa della libertà di coscienza e di religione di tutti coloro che operano direttamente e indirettamente nel sistema scuola⁶⁹.

In un'Europa che ha sempre più paura delle derive comunitariste e ritiene che per la salute di una democrazia l'omologazione, o comunque un 'modo d'essere uniforme,' sia meglio del pluralismo e della diversità, prevedere per via normativa che la scuola pubblica sia innanzitutto un incubatore di libertà e una palestra di pluralismo e inclusività non è poca cosa: del resto, in Europa, il modello di una scuola neutrale che rigetti totalmente l'idea di pluriconfessionalità e pluricredenza, o che vieti o limiti fortemente qualsiasi forma di manifestazione identitaria di natura confessionale/culturale è un fatto, ormai, tutt'altro che ipotetico e remoto. In tal senso, la disposizione in esame, e in particolare il c. 3 dell'art. 6, nel ricordare che lo studio della religione o credenza in materia religiosa rientra "nell'ambito delle iniziative integrative e di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico", richiama lo spirito delle linee guida suggerite dal Consiglio d'Europa nel Rapporto del 2011: Vivre ensemble. Conjuguer diversité et liberté dans l'Europe du XXIe siècle Rapport du Groupe d'éminentes personnalités du Conseil de l'Europe⁷⁰ e deiToledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools elaborate dall'OSCE nel 2007⁷¹.

Per entrambi i documenti la previsione dell'insegnamento plurale e comparativo della storia e dei principi ispiratori delle principali fedi e visioni del mondo prive di una dimensione trascendente costituisce un presupposto indispensabile per un'educazione all'interculturalità e alla convivenza,

^{68 &}quot;Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video".

⁶⁹ «Nelle scuole statali e nelle scuole paritarie degli enti locali, l'istruzione è impartita e organizzata nel rispetto della libertà di coscienza e di religione o credenza degli alunni, dei genitori e dei docenti».

 $^{^{70}}$ Vivre ensemble. Conjuguer diversité et liberté dans l'Europe du XXIe siècle - Rapport du Groupe d'éminentes personnalités du Conseil de l'Europe (2011)

[,] in https://rm.coe.int/16806b97c5>

⁷¹ Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools, https://www.osce.org/odihr/29154?download=true.

una priorità democratica per consentire alle nuove generazioni di affrontare le sfide del pluralismo culturale e religioso contrastando la cultura e la narrativa dell'odio, dell'intolleranza e dell'inutilità dei diritti umani⁷². Un'ampia, libera e articolata conoscenza del fenomeno religioso ha, infatti, come recita il n. 2 delle Linee guida di Toledo: "[...]the valuable potential of reducing conflicts that are based on lack of understanding for others' beliefs and of encouraging respect for their rights"; ad avere strumenti culturali più ricchi per una migliore interpretazione della realtà e una più matura cittadinanza democratica. Al n. 3 si legge, ancora, che la conoscenza "about religions and beliefs is an essential part of a quality education. It is required to understand much of history, literature, and art, and can be helpful in broadening one's cultural horizons and in deepening one's insight into the complexities of past and present". Infine, al punto 4, si evidenzia la stretta connessione fra conoscenza del fenomeno religioso e implementazione di una cultura fondata sul rispetto dei diritti umani: "Teaching about religions and beliefs is most effective when combined with efforts to instill respect for the rights of others, even when there is disagreement about religions or beliefs. The right to freedom of religion or belief is a universal right and carries with it an obligation to protect the rights of others, including respect for the dignity of all human beings".

Linee e spirito ripresi dal Consiglio d'Europa nel Rapporto del 2011 là dove si evidenzia come indispensabile per 'vivere insieme' sia l'acquisizione :

"des compétences qui ne sont pas innées mais qui, comme elles doivent servir pour toute la vie, doivent être enseignées et pratiquées dès le plus jeune âge. Les instituteurs ont à l'évidence un rôle vital à jouer pour aider les enfants à développer ces compétences, mais l'éducation informelle et les programmes de formation tout au long de la vie peuvent également être d'importants outils pour entretenir ces compétences, ainsi que pour aider les adultes qui ne les avaient pas encore acquises à se mettre à niveau» 73.

Ne consegue una serie di raccomandazioni, tra le quali merita attenzione la n. 32 lett. D). Essa suggerisce, infatti, che in ambito scolastico gli Stati membri del Consiglio d'Europa "prennent les mesures nécessaires pour faciliter davantage la mobilité des étudiants et du personnel pédagogique à tous les niveaux, en tant que vecteur important pour promouvoir l'éducation interculturelle [...]". Pertanto, nessuna volontà o presunzione di imporre un particolare modello d'insegnamento del fenomeno religioso: al contrario, in base alla ratio che ispira i documenti appena esaminati, la *Proposta* intende semplicemente ribadire due punti fermi: i) la scuola deve essere accogliente verso ogni tipo di iniziativa riguardante la comprensione e lo studio del fatto religioso; ii) qualunque sia il modello pedagogico assunto, esso dovrà garantire il pieno rispetto della libertà di coscienza e di religione.

La *Proposta*, inoltre, si è imposta di muoversi nel più pieno e rigoroso rispetto della vigente normativa pattizia non contraddicendo né il principio previsto dall'art. 9 n. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121 in merito all'obbligo da parte della Repubblica italiana di assicurare "nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado", né la disciplina contenuta nelle intese *ex* art.8 comma 3 Cost. In tal senso, infatti, il terzo comma dell'art. 6, nel dichiarare che su "richiesta degli alunni e dei loro genitori, le istituzioni scolastiche possono organizzare ed accogliere attività finalizzate allo studio della religione o credenza in materia religiosa (...)", riprende l'impostazione e gli schemi adottati dalle intese con lo Stato: si pensi all'art. 10 della l. 516/1988 con le Chiese avventiste, o all'art. 9 della l.

Routledge, London, 2012.

⁷² Cfr. L. Pèpin, L'enseignement relatif aux religions dans les systèmes scolaires européens. Tendances et enjeux, Bruxelles, NEF/Network of European Foundations, 2009. Ed ancora: F.X. Amherdt et alii, Le fait religieux et son enseignement. Des expériences aux modèles, Universités de Fribourg et de Neuchâtel, Academic Press, Fribourg 2009; D. Davis, E. Miroshnikova (a cura di), London, The Routledge International Handbook of Religious Education,

_

⁷³ Contenuti già presenti, in verità, nel Rapporto del 2008 dal titolo: "Vivre ensemble dans l'égalité et la dignité" presentato dai Ministri degli Esteri del Consiglio d'Europe in occasione della loro 118e Sessione di lavoro ministeriale a Strasburgo il 7 maggio 2008.

517/1988 con le Assemblee di Dio in Italia. Ovviamente, nel fare ciò si è voluto rispettare - lo dimostrano i cc. 1 e 2 dell'art. 6 nel richiamare esplicitamente il principio di uguaglianza⁷⁴ e di non discriminazione⁷⁵-ml'inderogabile superiorità dei principi costituzionali fondamentali, limiti insuperabili per qualsiasi richiesta o prescrizione di natura religiosa o di credenza in materia religiosa⁷⁶.

5. Libertà religiosa individuale e mondo del lavoro

Si può dire che l'art. 7 della *Proposta* prova a dare delle risposte ad una sequenza di interrogativi ben evidenziati da tempo dalla dottrina⁷⁷: una lavoratrice o un lavoratore può, ad esempio, per ragioni religiose indossare un simbolo religioso in azienda? Può eventualmente contestare un eventuale divieto? Può essere scartata/o licenziata/o per le stesse ragioni? È possibile ostentare in ambito lavorativo un simbolo religioso? Che spazio deve avere e come va interpretato il principio di laicità nel settore giuslavoristico privato? Le disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE come devono essere interpretate, ma, soprattutto, come vanno applicate? Per queste ragioni la norma prova a fissare alcune linee guida al fine di muoversi con meno incertezze in una materia oggettivamente complessa dato il ventaglio di norme di diritto interno e di diritto europeo e internazionale coinvolte, e le difficoltà tecniche che derivano dalla loro applicazione.

Per nulla remote ed astratte sono infatti le problematiche sottese al primo comma dell'art. 7 che vigila affinché vengano vietate in ambito lavorativo indagini sulle opinioni in materia religiosa e ogni altra forma di discriminazione fondata sul culto o credenza. Al contempo grava il datore di lavoro, tanto pubblico quanto privato, della responsabilità di adottare 'azioni positive', là dove necessarie, al fine di contrastare ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o credenza in modo da garantire il massimo livello possibile di neutralità ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della direttiva 2000/78 la cui funzione è quella di "assicurare un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, (...) per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento". Risultato non sempre facilmente raggiungibile là dove, oltre alla dialettica fra datore di lavoro e lavoratore dipendente entrano in gioco anche i terzi, nello specifico la clientela o il destinatario del servizio. che potrebbero condizionare e forzare la scelta dell'imprenditore, privato o pubblico che sia, il quale dovrebbe tenere sempre in conto, nell'agire, del carattere di doverosità del precetto imposto dalla religione praticata, in quanto «tratto costitutivo della stessa identità personale del credente»⁷⁸.

Un argine, insomma, a quell'orientamento giurisprudenziale fondato sull'estensione del principio di neutralità e di laicità negativa, non solo alla sfera pubblica, ma anche a quella privata, come insegnano la Cassazione francese del 2014⁷⁹ nel caso *Baby Loup* o la

⁷⁴ "Nelle scuole statali e nelle scuole paritarie degli enti locali, l'istruzione è impartita e organizzata nel rispetto della libertà di coscienza e di religione o credenza degli alunni, dei genitori e dei docenti".

⁷⁵ "La frequenza di insegnamenti religiosi è facoltativa e non può comportare alcuna forma di discriminazione".

⁷⁶ Sent. Corte cost. Sent. 24 febbraio 1971, n. 31, Considerato in diritto.

⁷⁷ Si legga A, Licastro, *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di Giustizia del Lussemburgo*, in *Rivista telematica* <(www.statoechiese.it)>, 29 (2016), p. 1.

⁷⁸ Corte di Giustizia del Lussemburgo, *Conclusion*i C-188/15, par. 118.

⁷⁹ Arrêt Cour de Cassation, Ch. soc., 9 aprile 2015, n. 630 (13-19855), *X et Association de défense des droits de l'homme c. société Micropole Univers*, in www.courdecassation.fr. Si legga anche: A. Licastro, *Quando è l'abito a fare il lavoratore. La questione del velo islamico, tra libertà di manifestazione della religione ed esigenze dell'impresa*, in *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 27(2015), pp. 1-41.

Corte di Giustizia del Lussemburgo nella sentenza del 14 marzo del 2018 sul caso *Association de défense des droits de l'homme c. Micropole SA*⁸⁰, con cui ha riconosciuto ampia libertà di azione al datore di lavoro nel decidere il destino del lavoratore dipendente all'interno dell'azienda sulla base del credo religioso. Infatti, se è vero che i datori di lavoro non sono liberi di assecondare i pregiudizi dei clienti, sono però legittimati a prevedere politiche aziendali con cui limitare la libertà di espressione di fede dei propri dipendenti impedendo loro l'uso, ad esempio, di simboli religiosi in ragione del superiore interesse di neutralità, ma di fatto discriminando, almeno indirettamente, nell'interesse superiore del cliente e dell'azienda⁸¹, o della preminenza della libertà di impresa, *ex* art. 16 della 'Carta dei diritti UE'⁸².

Ciò che viene pertanto ribadito nella *Proposta* è l'auspicio di tenere conto dei profili c.d. 'etico-religiosi' del divieto di discriminazione, «che non possono essere subordinanti alla logica mercantile del "massimo profitto" o a soluzioni destinate a rinsaldare proprio quei pregiudizi che le norme in questione mirano a sradicare»⁸³.

La disposizione normativa contenuta nell'art. 7 prende poi in considerazione al c. 4 il delicato problema degli enti di tendenza. Chi opera all'interno di essi è tenuto, ricorda la norma, "(...) ad un atteggiamento di buona fede e rispetto nei confronti dell'etica del datore di lavoro", non potendo rivendicare qualsivoglia ipotesi di discriminazione laddove il rapporto lavorativo venga risolto, o non si perfezioni in assunzione, per contrasto con i principi cui s'ispira l'organizzazione stessa. Principi il cui rispetto costituisce un requisito "essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento del lavoro professionale". Ancora una volta la *Proposta* si adegua alla normativa europea riprendendo la sostanza della direttiva 2000/78/CE, là dove all'art. 4 c. 1 stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'art. 1 non costituisce discriminazione se, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché, ovviamente, la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

6. Assistenza spirituale e morale all'interno delle comunità separate

Dei cinque commi che compongono l'art. 8, il secondo è quello che merita maggiore attenzione sotto il profilo individuale della libertà di coscienza e di religione, non solo perché esordisce con la formula: "ogni individuo", ma soprattutto perché introduce una disposizione, che qualora attuata, garantirebbe una più equa tutela di tale diritto, in quanto assicurerebbe, in più stretta coerenza al principio di eguaglianza, l'assistenza spirituale ad ogni singolo individuo, in particolare a coloro che sono privi delle garanzie previste dalla normativa pattizia ex art. 8 c. 3 Cost. Al riguardo, infatti, è appena il caso di ricordare che la materia dell'assistenza spirituale ha trovato ampio spazio all'interno del sistema pattizio italiano, il quale garantisce innanzitutto, a spese dello Stato, uno stabile servizio di assistenza spirituale da parte dell'autorità ecclesiastica cattolica. L'organizzazione dell'assistenza spirituale per i cattolici da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, importa, infatti, che gli ecclesiastici impegnati in tale servizio siano nominati dalle competenti autorità italiane su designazione dell'autorità ecclesiastica, secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra le autorità in base a quanto disposto dall'art. 11 c. 2 della l. 121/1985⁸⁴. Diverso il discorso per le confessioni religiose di minoranza dotate d'intesa. Per

⁸⁰ Causa C-188/15 - *Asma Bougnaouie Association de défense des droits de l'homme(ADDH) contro Micropole SA*, in ">https://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CC0188&from=IT>">https://europa.eu

^{81 &}quot;L'art. 4, paragrafo 1, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000.

⁸² Cfr. E. Olivito, La Corte di giustizia non si "svela": discriminazioni indirette e neutralità religiosa nei luoghi di lavoro. Il cliente (non) ha sempre ragione, in http://www.diritticomparati.it, 7 aprile 2017.
83 A. Licastro, op. cit., p. 42.

⁸⁴ Cfr. F. Finocchiaro, op. cit., p. 60.

quanto, ad esempio, in ambito ospedaliero l'art. 35 ult. c. del d.p.r. n. 128 del 1969 preveda che i costi dell'assistenza spirituale siano a carico dell'organizzazione sanitaria, le confessioni religiose hanno ritenuto di assumersi interamente a proprio carico gli oneri finanziari inerenti ogni forma di assistenza fornita di volta in volta, secondo le richieste avanzate dagli interessati aggregati alle singole comunità o associazioni.

Per quanto concerne poi le confessioni religiose prive di intesa, il R.D. n. 289/1930 prevede che i relativi ministri di culto possano essere autorizzati ad accedere alle strutture ospedaliere e carcerarie da parte delle autorità preposte alla direzione delle medesime (artt. 5, per i luoghi di cura, e art. 6), o in base ai regolamenti propri di tali strutture ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, u.c.l. n. 354/1975, e l'art. 58, cc. 3-6, d.p.r. n. 230/2000. In particolare per quanto concerne le strutture carcerarie è relativamente recente l'intesa tra il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e l'UCOII sottoscritta il 5 novembre del 2015. Si tratta di una sperimentazione pilota attiva in otto carceri italiane, quelle con il maggior numero di detenuti di fede musulmana, grazie alla quale si è consentito a dodici ministri di culto musulmani, di cui quattro donne, selezionati dall' UCOII e autorizzati dal Ministero della Giustizia, di assicurare assistenza spirituale ai detenuti di fede islamica in chiave di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione, consentendo loro di vivere il periodo di reclusione nel pieno dei loro diritti civili, fra i quali, ovviamente, quello di libertà di religione e di coscienza⁸⁵. Un accordo che ovviamente richiama quanto disposto dall'art. 17.2 della 1. 354/1975 e dall'art. 58 del d.p.r. n. 230/2000⁸⁶ circa il concreto interesse dello Stato per l'opera di risocializzazione dei detenuti e lo sviluppo e potenziamento dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

L'assistenza spirituale e morale estesa ai non credenti è poi oggetto di apposite disposizioni adottate da singole strutture ospedaliere. A partire dal 2009, ad esempio, l'UAAR ha avviato un proprio progetto di assistenza morale non confessionale su base volontaria⁸⁷ concepito come «un aiuto competente e accurato fornito agli individui atei e agnostici che, all'interno del nosocomio, si interrogano sulle domande esistenziali, come il senso della malattia, della vita e della morte». Inizialmente limitato all'ospedale Molinette di Torino, tale progetto è stato successivamente esteso a due altri nosocomi del capoluogo piemontese nonché all'IEO di Milano. A partire dal 2013 è garantito anche presso l'ospedale civico di Ferrara e dal 2014 presso il centro ospedaliero di Careggi a Firenze⁸⁸.

La norma contenuta nell'art. 8 della *Proposta*, dunque, non nega tutto ciò, né vi si sostituisce, al contrario, ne estende e rafforza i principi ispiratori utilizzando il linguaggio e le forme proprie delle norme generali ed astratte. Nell'art. 8 c. 1, infatti, si prevede che nelle comunità separate ogni individuo abbia "diritto di ricevere, su sua richiesta o dei propri familiari, l'assistenza spirituale da parte delle associazioni con finalità di religione o di culto e delle confessioni religiose registrate, ai

⁸⁵ Cfr http://www.ucoii.org/news-eventi/ucoii-agisce-prevenire-la-radicalizzazione-nelle-carceri/.

⁸⁶ Cfr. G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, 317 ss; E. Vitali, e A.G. Chizzoniti, *Diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 213 ss.

⁸⁷ Dall'ottobre 2009 nel polo ospedaliero torinese delle Molinette un gruppo di volontari offre conforto e assistenza morale ai pazienti che ne fanno richiesta. Il progetto è frutto di una convenzione tra l'ospedale e l'UAAR, che descrive così l'assistenza morale non confessionale (AMNC): «aiuto competente e accurato fornito agli individui atei e agnostici che, all'interno del nosocomio, si interrogano sulle domande esistenziali, come il senso della malattia, della vita e della morte». «L'assistenza morale non confessionale (...) va assimilata, dal punto di vista giuridico, all'assistenza spirituale religiosa, dal momento che le convinzioni non confessionali in materia di religione sono anch'esse estrinsecazione della libertà di religione protetta dall'articolo 19 della Costituzione. (...) L'assistenza morale agli atei e agli agnostici, pertanto, dev'essere considerata come parte integrante dell'assistenza sanitaria generale». Alle Molinette erano stati già messi a disposizione dei pazienti non cattolici assistenti religiosi di numerose confessioni e la cosiddetta stanza del silenzio. Mancava solo l'assistenza laica, che adesso allinea l'ospedale torinese a molte strutture di paesi quali il Belgio e l'Olanda, e fa dell'Italia un paese dove si sperimenta un'iniziativa sconosciuta in molte nazioni europee. Nel 2010 il servizio è stato esteso allo IEO di Milano, nel 2011 al CTO e al Maria Adelaide di Torino, nel 2013 all'ospedale Cona (Ferrara) e al San Camillo-Forlanini di Roma e per ultimo nel 2014 all'ospedale Careggi di Firenze. Si veda al riguardo: https://www.uaar.it/sites/default/files/webfm/all/volantini/amnc2015-web.pdf.>

⁸⁸ Cfr. P. Floris, Ateismo e Costituzione, cit., p. 106, nt. 76.

sensi degli articoli 16, c. 4, e 30, c. 3. Ad ogni individuo viene altresì riconosciuto il diritto di ricevere su sua richiesta o dei propri familiari, l'assistenza spirituale da parte di associazioni o confessioni non registrate, nel rispetto delle procedure di accreditamento previste dalle strutture di cui al c. 1. Quest'ultima disposizione vale anche per l'assistenza morale svolta dalle associazioni di cui all'art.20, su richiesta dell'individuo o dei suoi familiari". La norma contenuta nella Proposta inverte, quindi, il tradizionale rapporto basato sulla preminenza del fattore istituzionale rispetto a quello personale. Ciò appare particolarmente evidente nel settore penitenziario. Se la dimensione religioso-spirituale o di coscienza in carcere è prima di tutto una questione di rapporti di forza fra confessioni religiose e istituzioni, di conteggio numerico di assistenti spirituali, di rivendicazione di spazi simbolici, di mense e di cibo religiosamente e culturalmente appropriato, cosicché il credente, così come il non credente, rimangono relegati nel cono d'ombra del regolamento penitenziario, con tutte le loro fragilità, contraddizioni e sofferenze personali⁸⁹, il c. 2 dell'art. 8 prende le distanze da tale modello facendo prevalere innanzitutto la dimensione personalista. Si ha così a che fare con una norma meno distratta e insensibile, ma soprattutto meno indifferente al valore dei beni immateriali all'interno dell'universo penitenziario, e in generale all'interno di ogni altra comunità separata, dai quali discende, piaccia o non, lo ius existentiae di ogni detenuta/o, ovvero il diritto a un'esistenza, innanzitutto, dignitosa⁹⁰.

La verità, insomma, è che all'interno delle realtà segreganti, e di questo profilo si è fatta carico la *Proposta*, i normali parametri con cui si è abituati a misurare, pesare e descrivere il fattore religioso, o le problematiche attinenti la sfera etico-morale, mutano. Questo è addebitabile al fatto che spesso la domanda di assistenza spirituale è più sincera e motivata rispetto a quanto avviene nella realtà al di fuori delle mura delle comunità separate. Tuttavia, anche là dove all'interno di queste ultime la testimonianza di fede risulta essere meno autentica, perché strumentale all'ottenimento di qualche beneficio materiale o premiale, tale opportunismo trova pur sempre una giustificazione nella sofferenza propria, soprattutto, di alcune comunità segreganti, che accomuna tanto chi l'esperienza di fede la vive con pienezza, quanto chi la simula per mero tornaconto personale⁹¹.

7. Libertà religiosa individuale e edifici di culto.

Tutto questo però non basta, in quanto la coscienza del singolo credente ha bisogno, a sua volta, di spazi e di luoghi dove poter esprimersi, dove poter tradurre in prassi, in riti religiosi o cerimonie, lo ricordano i cc. 1 e 2 dell'art. 10 "le specifiche esigenze cultuali della popolazione fatte presenti dalle competenti autorità religiose". Si tratta, in altri termini, di garantire, nel rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e in conformità al principio di non discriminazione, il pluralismo degli spazi e la diversità, spesso umile e precaria, delle forme architettoniche dell'attuale geografia religiosa italiana. All'interno dell'ampia accezione semantica di 'spazio di culto' utilizzata dall'art. 10, si colloca, quindi, il disposto normativo dell'art. 11, che utilizza il più specifico e tradizionale dell'altri dell'art. 11, che utilizza il più specifico e tradizionale dell'art. 12 intendendo con tale formula ogni bene

⁸⁹ Si veda sul punto F. Alicino, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016, pp. 1-21.

⁹⁰ *Ibidem.* Si veda inoltre S. Rodotà , *Il diritto ad avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012. Si veda anche S. I. Capasso, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in < *Rivista Telematica (www.statoechiese.it)*, n. 19 (2016)>. Si leggano ancora: A. Valsecchi, *L'assistenza spirituale nelle comunità separate*, in *Nozioni di Diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 209-223.

Cass. pen. Sez. I pen., sent. 8 marzo-25 maggio 2011, n. 20979 in <www.olir.it>; cfr. M. Ruotolo *The domestic remedies must be effective; sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*, in *Riv. ass. it. cost.* (A.I.C.), n. 4 (2013), pp. 5-6.

⁹¹ Cfr. M. Ventura, Creduli e credenti. Il declino di stato e chiesa come questione di fede, Einaudi, Torino, 2014.

⁹² P. Cavana, Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20 (2019), p. 20.

immobile destinato in via esclusiva al compimento dei riti religiosi e degli atti di culto, consci che l'uso di tale formula potrebbe essere sostituita da altre, come, ad esempio, quella di 'luogo di culto', forse più fungibile ed agile, ma anche più ambigua e, come tale, più esposta a facili fraintendimenti.⁹³

Rimane il fatto che le norme contenute negli artt. 10 e 11 della *Proposta*, da un lato segnalano una criticità: quella della difficoltà di un lessico non più in grado di rappresentare il cambiamento profondo e strutturale del panorama religioso italiano, dall'altra una certezza: quella per cui il riconoscimento del diritto ad un edificio di culto come diritto fondamentale ascrivibile all'art. 19 Cost. è funzionale al consolidamento del pluralismo religioso e culturale di cui al c. 2 dell'art. 10 della *Proposta*.

D'altra parte, lo stesso c.1 dell'art.10 evidenzia senza equivoci e infingimenti l'indissolubile legame fra il benessere spirituale della persona fisica e la fruizione di un edificio o struttura ad esso destinato. La «disponibilità di luoghi per l'esercizio del culto», infatti, costituisce «una condizione essenziale per il pieno esercizio di tale libertà a livello sia individuale che collettivo»⁹⁴. Si tratta di una verità confermata dalla più consolidata giurisprudenza costituzionale la quale, a partire dalla sentenza n. 59⁹⁵ depositata il 24 novembre 1958 ha continuato a ribadire come il diritto ad avere un edificio di culto finisce per incidere profondamente anche nella sfera individuale, e proprio per questa ragione non può essere sottoposto a restrizioni preventive in ragione di astratte e aprioristiche esigenze di sicurezza e di ordine pubblico. Il giudice delle leggi, infatti, nel considerato in diritto della sentenza del '58 ricorda come la formula dell'art. 19 Cost.

"(...) non potrebbe, in tutti i suoi termini, essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l'apertura di templi ed oratori e la nomina dei relativi ministri".

Ciò è ancora più vero se parametrato alle deformazioni del sistema 'piramidale' dove accanto al doppio grado di protezione, quello, tanto per intendersi, previsto in materia di vincoli di destinazione d'uso a favore degli edifici di culto cattolico, tanto dal diritto civile (art. 831 comma 2 c.c.), quanto da quello concordatario (art. 7 comma 4 l.121/1985), opera il diritto speciale previsto dalla normativa contenuta nelle intese, come testimoniano in forma esemplare gli artt. 15 e 28 della l. 101/1989 che riproducono pedissequamente, in riferimento agli "edifici destinati all'esercizio del culto ebraico", la normativa di diritto civile appena citata.

Ben più debole, ovviamente, la posizione delle organizzazioni religiose prive di intesa le quali, in forza della loro debolezza, subiscono limitazioni nell'accesso allo stesso diritto comune che nel frattempo è andato sempre più piegandosi alle istanze e all'esigenze del diritto bilaterale moltiplicando il grado di anomalia del sistema.

L'esigenza di confrontarsi con tali distorsioni suggerisce, dunque, le linee guida della *Proposta*. Essa vorrebbe provare a ridurle alla luce di quanto indicato dallo stesso giudice delle leggi nella recente sentenza n. 63/2016 dove ancora un volta ha voluto ricordare come:

"tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti e la previa stipulazione di un'intesa non può costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini, pena la violazione del principio affermato nel primo comma dell'art.

⁹³ Cfr. C. Cardia, *Edifici di culto e nuove religioni*, in *Dir. eccl.*, I, 1/2 (2008), p. 95 ss. Si legga anche A. Roccella, *La legislazione regionale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. Persano, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 79 ss.

⁹⁴ P. Cavana, *op. cit.*, p. 1.

⁹⁵ Sent. Corte cost. del 18 novembre 1958, n. 59, terzo capoverso del Considerato in diritto

8 Cost. oltre che nell'art. 19 Cost. (sentenza n. 195 del 1993)"96.

L'obiettivo non è facile da raggiungere, in quanto il quadro normativo vigente, come è stato appena evidenziato, oltre che diseguale appare poco propenso a recepire «le istanze provenienti (...) da alcune comunità religiose di più recente insediamento» D'altra parte, il riparto di competenze a livello legislativo tra Stato e Regioni ex art. 117 lett. c) Cost., coniugata ad alcuni vizi strutturali del sistema di rapporti fra Repubblica e organizzazioni religiose come: la cronica latitanza del legislatore statale nel dettare una cornice normativa unitaria in materia di libertà religiosa; la conflittualità endogena di alcune confessioni religiose sul piano della rappresentatività istituzionale, nonché i timori diffusi nella opinione pubblica verso alcune comunità religiose, «hanno reso questa materia sempre più esposta agli orientamenti disomogenei e, talora, ingiustificatamente restrittivi dei legislatori regionali e degli enti locali» facendo ricorso ai criteri più disparati e non sempre, anzi quasi mai, compatibili con la Costituzione.

La Corte ha così da tempo avuto modo di evidenziare e di ripetere come la tutela della libertà religiosa per le confessioni diverse dalla cattolica esiga cura e attenzione, nella considerazione che le condizioni di queste confessioni sono spesso disagiate e precarie. Cosicché frapporre ostacoli alla libertà di culto delle confessioni religiose di minoranza interponendo difficoltà o complicazioni amministrative, finanziarie o logistiche, non costituisce un esempio di buona amministrazione, al contrario, «significa violare i principi costituzionali di libertà religiosa e di eguaglianza dei cittadini» D'altronde, evidenzia sempre il giudice costituzionale rifacendosi ad una giurisprudenza più che consolidata, quando in gioco v'è la libertà religiosa e di coscienza, il legislatore non può, lo ricordano puntualmente le sentenze 195/1993¹⁰⁰ e 346/2002¹⁰¹ della Corte costituzionale, "operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese" questo per la semplice ragione che in caso di libertà di coscienza e di religione il sistema giuridico deve garantire a tutti la medesima tutela, tanto sotto il profilo individuale quanto collettivo, «indipendentemente dai contenuti di fede» o di credenza.

È dunque nell'esigenza di rispondere concretamente a questo appello che le confessioni religiose iscritte nei registri di cui all'art. 24 della *Proposta* e le associazioni con finalità di religione o di culto ad esse collegate, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della medesima, si troverebbero, qualora tale norma dovesse mai essere approvata, non solo a poter ricevere dagli enti territoriali competenti contributi pubblici e agevolazioni al fine di adibire all'esercizio pubblico di culto edifici già esistenti, o di costruirne nuovi da destinare al medesimo uso, ma di uscire finanche dalla sfera d'influenza dell'art. 831, comma 2 c.c., prevedendo, ai sensi di quanto previsto dal c. 3 dell'art. 11, che gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto non possano essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazioni, né tale funzione può essere addotta come motivo di preclusione al mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti, fatti salvi, ovviamente, i generali limiti d'igiene e di sicurezza e i vincoli urbanistici in vigore.

L'assenza di ogni riferimento ai profili di natura sicuritaria; la cautela nell'uso dei

⁹⁶ Sent. Corte cost. del 24 aprile 2016, n. 63, n.4.1 del *Considerato in diritto*.

⁹⁷ P. Cavana, op. cit., p. 38.

⁹⁸ P. Cavana, op. cit., p. 39. Si veda anche M. Croce, L'edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016: esigenze di libertà, ragionevoli limitazioni e riparto di competenze fra Stato e Regioni, in Forum di Quaderni costituzionali, 3 maggio 2016.

⁹⁹ P. Cavana, op, cit., p. 39.

¹⁰⁰ Sent. Corte cost., 27 aprile 1993, n. 195, n. 4 del Considerato in diritto

¹⁰¹ Sent. Corte cost., 16 luglio 2002, n. 346, n. 2 del Considerato in diritto.

¹⁰² P. Cavana, op, cit., p. 39.

¹⁰³ Ibidem.

parametri di natura quantitativa e di radicamento territoriale richiesti, al contrario, in maniera insistente e con spirito di chiusura dalla nuova generazione di leggi regionali in materia di governo del territorio 104, collocano la *Proposta* in sintonia con quanto ricordato dal giudice delle leggi, per il quale la condizione di minoranza di alcune confessioni religiose "non può giustificare un minore livello di protezione della loro libertà religiosa rispetto a quella delle confessioni più diffuse (sent. n. 329 del 1997)" 105.

8. Libertà religiosa individuale e diritto di sepoltura

«Inutile piangere. Si nasce e si muore da soli» 106. Questo vale per l'ultimo e definitivo battito di vita, ma non per quanto segue la morte. In questa fase non si è mai soli, in quanto ciò che decidono i vivi potrà certamente, in diverso grado, rispettare la volontà del defunto, ma sicuramente nel loro agire non sfuggiranno alla forza delle consuetudini e delle tradizioni culturali e religiose della comunità di appartenenza. Questo vale soprattutto nelle società plurali dove la spirale di rivendicazioni di diritti soggettivi trova la sua ragion d'essere nell'istanza identitaria, quella che a Newcastle spinse il signor Ghai a richiedere alle autorità locali la possibilità di praticare sulle rive del fiume Tyne l'ancestrale rito della cremazione di tradizione induista. Ovviamente non si trattava della cremazione praticata all'interno dei forni autorizzati per legge, ma della pira costruita lungo il fiume su cataste di legno secondo la tradizione indiana e nepalese, con conseguente dispersione delle ceneri nelle sue acque. Per il cittadino britannico tale forma di cremazione costituiva un diritto consustanziale al suo modo di essere, così come hanno natura identitaria le istanze di coloro che richiedono alle autorità locali competenti la predisposizione nei perimetri cimiteriali di spazi di sepoltura destinati a specifiche minoranze religiose. Ammesso e non concesso che tali aree vengano concesse, l'esercizio di tale diritto potrebbe sempre essere subordinato al soddisfacimento di specifici requisiti, come, ad esempio, la richiesta di produrre in via preventiva specifici attestati di professione di fede dai quali far dipendere l'acquisizione dello *ius sepulchri*¹⁰⁷. Tuttavia, le rivendicazioni di natura religiosoidentitaria in tale settore potrebbero andare ben oltre, spingendosi fino alla rivendicazione di veri e propri 'cimiteri etnici' distinti da quelli comunali, come accaduto con la comunità musulmana bengalese di Tor Pignattara a Roma, attiva nel raccogliere fondi per la creazione di un cimitero musulmano alternativo a quello di *Prima Porta*.

A questi nodi, propri delle società plurireligiose e pluriculturali che coinvolgono il diritto di libertà religiosa tanto individuale quanto comunitario, si può risponde normativamente in vario modo: per via bilaterale con apposite Convenzioni fra enti locali e associazioni religiose¹⁰⁸; applicando i Regolamenti comunali di polizia mortuaria; attuando circolari ministeriali, o dando seguito alla normativa contenuta nelle leggi ordinarie formali in materia, si pensi alla l. 30 marzo 2001, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

L'art. 12 della *Proposta*, pertanto, integra e non abroga la disciplina vigente. Nella logica propria di una norma quadro, il c.1, infatti, nel prescrivere che il trattamento delle salme e la sepoltura dei

¹⁰⁴ F. Oliosi, La Corte costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un'opportunità mancata? in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 33 (2016); si legga inoltre N. Marchei, Le nuove leggi regionali 'antimoschee', in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 25 (2017), p. 1. ¹⁰⁵ P. Cavana, op, cit., p. 39.

¹⁰⁶ C. Pavese, *La casa in collina*, Torino, Einaudi, 2008.

¹⁰⁷ Sent, TAR Brescia, 11 aprile 2019, ricorso 665/2018, in <www.OLIR.it>

¹⁰⁸ E' il caso della Convezione stipulata nel 2008 tra il Comune di Bergamo e il Centro culturale Islamico - Onlus, in ragione della quale quest'ultima fu designata come assegnataria di un'area concessa in diritto di superficie, sulla quale avrebbe potuto realizzare un reparto cimiteriale riservato e separato, a sua cura e spese (sostenendo un investimento di oltre 300.000 €). Per i defunti destinati a tale area sarebbero state praticate indistintamente le condizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e nelle tabelle allegate allo stesso.

defunti avvengano nel rispetto delle cerimonie della religione o credenza del defunto, compatibilmente alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria, e che la sepoltura in reparti speciali e separati debba essere richiesta solo e soltanto dai soggetti legittimati, non fa altro che limitarsi a far salvo il principio di non discriminazione, ricercando un punto di equilibrio fra il diritto di libertà di coscienza e di religione individuale e le norme di diritto comune attualmente vigenti.

Questi, in conclusione, i principali nodi normativi contenuti nel Capo II. Vero e proprio crocevia tra la domanda di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e il dovere di socialità funzionale al progresso materiale e spirituale della società richiesto a ciascun consociato dal c. 2 dell'art. 4 della Costituzione italiana.